Conto corrente con la posta — **Anno 81° — Numero 234**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 5 ottobre 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(3865)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 19 febbraio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1940-XVIII, registro 5 Africa Italiana, foglio 234.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Abdalla Ismail, muntaz (59707) del IV battaglione coloniale, 4ª compagnia.

Assefaù Adgù, muntaz (71423) del IV battaglione eritreo, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Beienè Berhè, ascari (18401) del IV battaglione coloniale, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Fessaiè Medin, ascari del V battaglione coloniale, 3ª compagnia (*alla memoria*).

Hagos Destà, ascari (63827) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia (*alla memoria*).

Iofise Ismail Otman, ascari (63813) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia (*alla memoria*).

Mahanzel Tesfasghi, sciumbasci (22037) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Teclè Gurgia, buluc basci (52100) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Teclè Hagos, muntaz (41668) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Tèsfai Gheresghier, ascari (79797) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia (*alla memoria*).

MEDAGLIA DI BRONZO

Baso Angelo, nato a Mestre (Venezia), capitano di complemento dell'XI brigata coloniale.

Futul Tesfai, buluc basci (55929) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Teshestè Sengal, ascari del V battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Teclè Asbù, muntaz (65591) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Uoldù Temmanù, sciumbasci (12217) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia.

CROCE DI GUERRA

Arisi Luigi di Alessandro e di Feraboli Alessandrina, nato a San Marino Gradesco (Cremona) il 14 ottobre 1914, sergente della II brigata coloniale, compagnia genio

Baletti Luciano di Pancrazio e di Baletti Costantina, nato a Pisa il 13 agosto 1914, sergente della II brigata coloniale, compagnia genio.

Casadei Francesco di Ricciotti e di Pallotta Marianna, nato a Roma il 24 dicembre 1913, sergente maggiore della II brigata coloniale, compagnia genio.

De Santis Dante di Domenico e di Adinolfi Assunta, nato a New York (U.S.A.) il 15 maggio 1912, sergente della II brigata coloniale, compagnia genio.

Klug Gesù di Guido e di Castro Aurelia, nato a Parras de la Fuente (Messico) il 4 maggio 1914, sergente maggiore della II brigata coloniale, compagnia genio.

Martinotti Carlo di Giovanni e fu Boggio Cristina, nato a Torino l'8 febbraio 1913, caporal maggiore della II brigata coloniale, compagnia genio.

Pellanti Emilio fu Pietro e di Cisi Annunziata, nato a Tortona (Alessandria) il 15 ottobre 1910, sergente maggiore della II brigata coloniale, compagnia genio.

Abdulkerim Zeinù, ascari (85051) della 17ª batteria someggiata coloniale, 9° gruppo.

Abdurraman Ali, ascari (85021) della 17ª brigata someggiata coloniale, 9° gruppo.

Abraha Sebatù Temelso, ascari (63548) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Abubaker Mohamed, ascari (67181) del XXXI battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Ali Mohamed Giabib, ascari (77168) della 17ª batteria someggiata coloniale, 9° gruppo.

Ailù Mosà, muntaz della banda istruzione del Mens.

Arragaù Hassen, ascari della 17ª batteria someggiata coloniale, 9° gruppo.

Barachi Araià, muntaz della banda istruzione del Mens.

Beienè Belon, muntaz del XXXI battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Cahasai Araià, ascari del XXXI battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Chidanè Destà, ascari del V battaglione, 3ª compagnia.

Derar Idris Zelamà, ascari (77189) della 17ª batteria someggiata coloniale. 9° gruppo.

Ezretzien Bocrezien, ascari della banda di istruzione del Mens.

Fareg Mussa, ascari della 17ª batteria someggiata coloniale, 9° gruppo.

Gebrea Chinfè, ascari della banda di istruzione del Mens.

Ghebresghi Chelecté, ascari del IV battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Gheretesus Gherecristos, buluc basci (35185) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Gheremariam Uorchenè, muntaz (62262) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Gherenchiel Cahasai, buluc basci (43220) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Gherenchiel Teleghergbis, ascari della banda di istruzione del Mens.

Gheresghier Ghebries, buluc basci (44933) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Hailè Zigta, muntaz (52201) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Hassen Iusuf, ascari della 17ª batteria someggiata coloniale, 9° gruppo.

Ibrahim Mohamed, muntaz (61692) della 17ª batteria someggiata coloniale, 9° gruppo.

Illafù Mohamed Tiggiar, muntaz (77191) della 17ª batteria someggiata coloniale, 9° gruppo.

Ismail Mussa Hamed, ascari della 17ª batteria someggiata coloniale, 9° gruppo.

Iusuf Abdalla, ascari della 17ª batteria someggiata coloniale, 9° gruppo.

Iusuf Ibraim Ilflu, ascari della 17ª batteria someggiata coloniale, 9° gruppo.

Mahari Beherè, ascari della banda di istruzione del Mens.

Mohamed Ali Abdalla, ascari della 17ª batteria someggiata coloniale, 9° gruppo.

Mohamed Ali Ibrahim Omardin, ascari (62940) del V battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Mohamed Chemmi, muntaz (79233) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Mohamed Imer, ascari della 17ª batteria someggiata coloniale, 9° gruppo.

Mohamed Nur Agib, muntaz (51010) della 17ª batteria someggiata coloniale, 9º gruppo.
Mohamed Nur Ibrahim, ascari (75360) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Osman Mohamed Nur, ascari della 17ª batteria someggiata coloniale, 9º gruppo.
Said Ibrahim Abdalla, ascari (77176) della 17ª batteria someggiata coloniale, 9º gruppo.
Salek Ismail, ascari del IV battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Tecchiè Gabriet, muntaz della banda di istruzione del Mens.
Tellè Ghebriè, muntaz della banda di istruzione del Mens.
Tesfamariam Andù, muntaz della banda di istruzione del Mens.

(3607)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 giugno 1940-XVIII, n. 1357.

Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Ritenuta l'opportunità di un regolamento per l'esecuzione della legge medesima;

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per la giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per le corporazioni e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con il decreto Ministeriale di costituzione della Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali sono nominati, oltre che il presidente, il Regio soprintendente ai monumenti, competente per circoscrizione, il presidente dell'Ente provinciale per il turismo e i rappresentanti, uno per ciascuna categoria, delle Unioni provinciali dei professionisti e artisti, degli agricoltori e degli industriali.

La scelta del rappresentante degli agricoltori deve cadere su un proprietario, degli industriali su un proprietario di fabbricati.

Vice presidente della Commissione è il Regio soprintendente.

Art. 2.

Le nomine di cui all'articolo precedente hanno la durata d'un quadriennio.

Il presidente, che sia scelto fra i membri del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, non cessa dalla carica se perda tale qualità.

Chi non prenda parte a tre consecutive adunanze della Commissione provinciale può, con provvedimento del Ministro, esser dichiarato decaduto e sostituito sino al termine del quadriennio.

Tutti i componenti della Commissione provinciale possono essere confermati allo scadere del quadriennio.

Art. 3.

La Commissione provinciale ha sede nel capoluogo della Provincia presso l'ufficio della locale Regia soprintendenza ai monumenti e, ove questo manchi, presso gli uffici della Provincia.

Nel primo caso è segretario della Commissione un impiegato della Regia soprintendenza, nel secondo un impiegato della Provincia scelto dal preside.

Art. 4.

Il podestà del Comune deve essere convocato a quelle adunanze nelle quali si discute delle bellezze naturali che si trovino nel suo territorio.

I membri aggregati di cui al 5° comma dell'art. 2 della legge sono rispettivamente designati dai competenti Distretto minerario e Sindacato degli artisti e dal comandante della coorte o centuria della Milizia forestale nella cui circoscrizione è compresa la Provincia. Essi sono convocati dal presidente allorchè lo richieda la natura degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il podestà e i membri aggregati hanno voto deliberativo, limitatamente a quegli oggetti che ne determinarono la convocazione.

Art. 5.

La Commissione provinciale è convocata dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta del vice-presidente.

Le adunanze della Commissione provinciale sono valide quando siano presenti almeno quattro dei suoi componenti.

La Commissione provinciale si pronuncia a maggioranza di voti. Prevale, in caso di parità, il voto del presidente.

Art. 6.

Ai membri della Commissione provinciale spetta a carico del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale un'indennità di L. 25, al lordo del doppio dodici per cento, per ogni giornata di adunanza.

Le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno a favore dei membri effettivi o aggregati che risiedono fuori del capoluogo della Provincia sono a carico degli enti, associazioni e amministrazioni da essi rappresentate.

Art. 7.

La Commissione provinciale si pronuncia, in ciascuna adunanza, sugli oggetti posti all'ordine del giorno che è compilato dal presidente d'intesa con il Regio soprintendente.

Può la Commissione richiedere che altri oggetti siano inscritti all'ordine del giorno di una successiva adunanza.

Art. 8.

Gli atti della Commissione provinciale si conservano presso la competente Regia soprintendenza ai monumenti.

Ogni adempimento relativo alle pronuncie della Commissione stessa compete al Regio soprintendente.

Art. 9.

Nel pronunciarsi se uno degli oggetti contemplati dall'articolo 1 della legge meriti di essere protetto, la Commissione provinciale deve conciliare, per quanto è possibile, l'interesse pubblico con l'interesse privato.

Deve poi tener presente, in modo particolare:

1° che fra le cose immobili contemplate dall'art. 1, n. 1, della legge sono da ritenere compresi quegli aspetti e quelle conformazioni del terreno o delle acque o della vegetazione che al cospicuo carattere di bellezza naturale uniscano il pregio della rarità;

2° che la singolarità geologica è determinata segnatamente dal suo interesse scientifico;

3° che a conferire non comune bellezza alle ville, ai giardini, ai parchi concorrono sia il carattere e l'importanza della flora sia l'ambiente, soprattutto se essi si trovino entro il perimetro di una città e vi costituiscano una attraente zona verde;

4° che nota essenziale d'un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale è la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

5° che sono bellezze panoramiche da proteggere quelle che si possono godere da un punto di vista o belvedere accessibile al pubblico, nel qual caso sono da proteggere l'uno e le altre.

Art. 10.

La Commissione provinciale si può pronunciare sulle bellezze così individue (numeri 1 e 2 dell'art. 1 della legge) come d'insieme (numeri 3 e 4 del citato articolo) o mediante un unico elenco o facendo seguire al primo elenco uno o più elenchi suppletivi.

L'elenco appena compilato è trasmesso se si tratta di bellezze individue dal Regio soprintendente al Ministero affinchè questo possa provvedere a' sensi dell'art. 6 della legge; è invece pubblicato e depositato a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge stessa se si tratta di bellezze d'insieme.

La trasmissione dell'elenco delle bellezze d'insieme ai Comuni interessati e alle Unioni provinciali dei professionisti e artisti, degli agricoltori e degli industriali, affinchè sia pubblicato agli albi rispettivi, è fatta contemporaneamente.

Art. 11.

L'approvazione dell'elenco delle bellezze individue è data dal Ministro con decreto motivato per ciascuna delle cose indicate nell'elenco stesso.

Tale provvedimento deve contenere tutti quei dati che valgono a bene individuare la cosa che si vuole proteggere e deve indicare, altresì, per quanto è possibile, le concrete limitazioni derivanti dal vincolo.

L'originale e una copia del provvedimento sono trasmesse, per la notificazione all'interessato, dal Ministero al podestà del luogo, il quale restituisce al Ministero l'originale con la relazione dell'avvenuta notificazione.

Altra copia è trasmessa dal Ministero al Regio soprintendente affinchè provveda alla sua trascrizione presso la Regia conservatoria delle ipoteche, rimettendo poi al Ministero la prova dell'eseguita trascrizione.

Art. 12.

L'elenco delle bellezze d'insieme è approvato dal Ministro con decreto motivato da pubblicarsi integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno insieme con l'elenco stesso.

La trasmissione ai Comuni del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente il decreto e l'elenco suddetti, come pure la trasmissione della relativa planimetria è fatta dal Ministero, per il tramite della Regia sopraintendenza, entro un mese dalla data di pubblicazione del numero predetto.

La Regia soprintendenza comunica al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* all'albo dei Comuni interessati.

Art. 13.

Il ricorso al Governo del Re, consentito dagli articoli 4 e 6 della legge, deve essere presentato al Ministero dell'educazione nazionale.

Il competente Corpo tecnico che il Ministro ha l'obbligo di consultare a termini del citato art. 4 della legge, è la V Sezione del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti. Può inoltre il Ministro richiedere del loro avviso, intorno alle questioni tecniche sollevate dal ricorso, collegi, uffici e istituzioni che abbiano particolare competenza sull'argomento, ma questi avvisi debbono precedere il parere della detta V Sezione e del Consiglio di Stato ai quali hanno da essere comunicati.

Art. 14.

Quando siano venute a mancare o a mutare le esigenze che lo avevano determinato, può il Ministro, di sua iniziativa o su domanda degli interessati, togliere o restringere il vincolo, sentita la Commissione provinciale, sia su bellezze individue sia su bellezze d'insieme.

Art. 15.

I progetti di lavori da presentarsi alla Regia soprintendenza a' sensi dell'art. 7 della legge possono limitarsi a rappresentare, mediante fotografie e disegni, l'aspetto esteriore dell'immobile così come si trova e a indicare i dati e le linee essenziali delle opere che si vogliono intraprendere in modo che sia possibile apprezzare in che cosa precisamente consista la modificazione che quell'esteriore aspetto dell'immobile debba subire per effetto dei progettati lavori.

I progetti sono presentati in triplice esemplare. Uno di essi è conservato dalla Regia soprintendenza, un altro è restituito all'interessato con l'annotazione di approvazione o di ripulsa e il terzo è trasmesso al Ministero.

Art. 16.

Il Regio soprintendente prima di provvedere sui progetti di lavori presentatigli a' termini del precedente articolo può consigliare quelle modificazioni le quali valgono a ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, rapporti di colore armonizzino le nuove o rinnovate costruzioni con l'ambiente in cui esse debbano sorgere.

Egli può consigliare altresì norme particolareggiate sulla vegetazione da introdurre come elemento sussidiario dell'architettura.

Quando l'entità o la natura dei lavori lo richieda, il Regio soprintendente, concessa l'autorizzazione di massima, ha facoltà di richiedere, prima di concedere l'autorizzazione definitiva, che gli siano presentati i progetti d'esecuzione.

L'autorizzazione vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale, l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Art. 17.

Il divieto di eseguire lavori senza preventiva autorizzazione, contemplato nell'art. 8 della legge, è dato dal Ministro ed è comunicato all'interessato per mezzo del Regio soprintendente.

L'ordine di sospendere i lavori, contemplato nello stesso articolo di legge è dato dal Ministro e trasmesso al prefetto, il quale provvede alla notificazione dell'ordine stesso entro il terzo giorno da quello del suo ricevimento.

Altra copia dell'ordine di sospensione è trasmessa dal Ministero alla competente Regia soprintendenza.

Tanto il divieto di eseguire lavori quanto l'ordine di sospenderli debbono essere motivati.

Art. 18.

Quando ricorrano gli estremi per l'applicazione dell'articolo 13 della legge i provvedimenti del Regio soprintendente e del Ministro contemplati nei due precedenti articoli debbono essere adottati d'accordo con le Amministrazioni interessate.

Art. 19.

Entro trenta giorni dalla notificazione del divieto di eseguire lavori o dell'ordine di sospenderli anche quando sia stato accordato un termine, deve il Regio soprintendente curare che sia convocata la Commissione provinciale affinchè questa si pronunci se l'immobile al quale si riferiscono i vietati o sospesi lavori sia da proteggere a' sensi dell'articolo 1 della legge.

Entro i successivi dieci giorni il Regio soprintendente comunica al Ministero il parere pronunciato dalla Commissione provinciale.

Art. 20.

Il parere pronunciato dalla Commissione provinciale ai termini del precedente articolo, ove sia favorevole all'imposizione del vincolo, è comunicato dal Ministero all'interessato entro il termine di cui all'art. 9 della legge per mezzo del messo comunale.

Art. 21.

I provvedimenti ministeriali che debbono ritenersi revocati a' sensi dell'art. 9 della legge non possono essere rinnovati se il pregiudizio allo stato esteriore delle cose e delle località di cui all'art. 8 della legge stessa non provenga da nuovi elementi che giustifichino diversi apprezzamenti.

Art. 22.

La domanda per il rimborso delle sostenute spese a' sensi dell'art. 10 della legge è rivolta al Ministero per il tramite della Regia soprintendenza. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti dimostrativi delle spese e l'elenco riassuntivo del loro ammontare.

Il Regio soprintendente, ottenuto il parere dell'Ufficio del genio civile, fa la proposta di liquidazione al Ministero, cui spetta di provvedere al riguardo.

Art. 23.

I piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge hanno il fine di stabilire:

1° le zone di rispetto;

2° il rapporto fra aree libere e aree fabbricabili in ciascuna delle diverse zone della località;

3° le norme per i diversi tipi di costruzione;

4° la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati;

5° le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora.

La redazione d'un piano territoriale paesistico è commessa dal Ministro alla competente Regia soprintendenza, la quale vi attende secondo le ricevute direttive, valendosi della collaborazione degli uffici tecnici dei Comuni interessati.

Art. 24.

Il piano territoriale paesistico, redatto a norma del precedente articolo, è sottoposto, prima dell'approvazione ministeriale, al parere di una speciale Commissione nominata volta a volta dal Ministro, della quale dovrà far parte un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici.

Per la pubblicazione e deposito del piano territoriale paesistico valgono le norme stabilite per le bellezze d'insieme.

Art. 25.

Sia nella zona dei piani territoriali paesistici sia nell'ambito delle bellezze d'insieme, quando sia stato imposto il vincolo ai termini della legge e del presente regolamento, i podestà non possono concedere licenza di costruzione se non previo favorevole avviso della competente Regia soprintendenza.

Tale avviso può essere provocato direttamente dall'interessato prima di chiedere la detta licenza.

Sono applicabili in materia gli articoli 16 e 17 del presente regolamento.

Art. 26.

Il Ministro che di sua iniziativa o su domanda degl'interessati intenda modificare i vincoli imposti dal piano territoriale paesistico deve consultare la medesima Commissione speciale che diede il parere a' sensi del precedente art. 24 e, ove questa non si possa più convocare, altra Commissione costituita in guisa non diversa.

Art. 27.

Il ricorso al Governo del Re, di cui all'art. 5 della legge, contro il piano territoriale paesistico è presentato al Ministero dell'educazione nazionale.

Vale anche per detto ricorso la norma di cui al secondo comma dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 28.

I criteri da seguire nella redazione dei piani regolatori e d'ampliamento dell'abitato debbono essere preventivamente concordati, quanto ai fini della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, fra gli uffici interessati e la locale Regia soprintendenza, la quale li comunicherà al Ministero.

Il Ministero prima di consentire l'approvazione dei piani stessi, potrà udire, ove sembri opportuno, la Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali.

Art. 29.

Gli uffici tecnici delle Amministrazioni governative o locali ai quali compete di pronunciarsi sui progetti dell'apertura di strade, delle condotte per impianti industriali e delle palificazioni contemplate dall'art. 11 della legge, debbono chiedere il preventivo avviso del Regio soprintendente.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle palificazioni delle linee telegrafiche e telefoniche.

Art. 30.

I provvedimenti a termini della legge e del presente regolamento quando si riferiscono all'apertura o all'esercizio di cave sono adottati previo avviso dell'Ufficio minerario distrettuale; quando si riferiscono a impianti industriali sono adottati di concerto col Ministero delle corporazioni.

Art. 31.

Nell'esercizio delle facoltà di cui al primo e secondo comma dell'art. 14 della legge dovrà essere sentito l'avviso del competente ufficio dell'Azienda autonoma statale della strada.

Art. 32.

Il Regio soprintendente nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 1[illegible] della legge può richiedere al proprietario d'un fabbricato che sia dato alla facciata di esso un diverso colore.

Ove il proprietario non soddisfi entro il termine d'un anno la richiesta del Regio soprintendente, questi ne riferisce al Ministero.

L'ordine del Ministero conterrà l'ingiunzione che debba essere eseguito entro un termine non inferiore ai sei mesi.

Art. 33.

Il Ministero nel fissare la misura dell'indennità di cui al primo comma dell'art. 15 della legge può consentire che essa sia pagata in un congruo numero di rate bimestrali.

Art. 34.

Per l'applicazione dell'art. 17 della legge, i competenti organi finanziari richiedono l'avviso del Regio soprintendente.

Disposizioni transitorie.

Art. 35.

Gl'impianti pubblicitari situati nell'ambito o in prossimità delle zone protette a' sensi della legge saranno mantenuti sino alla scadenza della rispettiva concessione salvo quelle immediate rimozioni che in via eccezionale il Ministro per l'educazione nazionale reputi necessarie.

Art. 36.

Entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento saranno costituite le Commissioni provinciali di cui all'art. 2 della legge.

I componenti delle medesime rimarranno in carica sino al 31 dicembre 1943.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — GRANDI — DI REVEL — SERENA — TASSINARI HOST VENTURI — RICCI — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, foglio 7. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 luglio 1940-XVIII, n. 1358.

Aumento del numero delle indennità da corrispondere agli ufficiali insegnanti negli istituti militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 giugno 1927-V, n. 1186, che disciplina le indennità spettanti agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari;

Visto il R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 1362, che stabilisce l'importo delle indennità d'insegnamento, ne fissa il numero globale e conferisce facoltà al Ministero della guerra di ripartirle fra i vari istituti militari e corsi;

Visto il R. decreto 7 giugno 1938-XVI, n. 1188, che sostituisce l'art. 2 del detto R. decreto 27 giugno 1935-XIII, numero 1362;

Ritenuta la necessità di elevare il numero delle indennità in dipendenza dell'aumentato numero degli istituti militari e dei corsi d'istruzione, nonchè dello sviluppo assunto dai programmi d'insegnamento;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 7 giugno 1938-XVI, n. 1188, è sostituito dal seguente:

« Il numero delle indennità d'insegnamento resta globalmente fissato in 71 di prima categoria, 95 di seconda categoria e 108 di terza categoria, con facoltà al Ministero della guerra di ripartirle fra i singoli istituti e corsi ».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° ottobre 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, foglio 6. — MANCINI

REGIO DECRETO 1° settembre 1940-XVIII.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motopeschereccio requisito « Predappio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1940-XVIII, registro n. 10 Marina, foglio n. 4, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motopeschereccio « Predappio » inscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 14,35 dell'11 giugno 1940-XVIII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 1° settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti addì 20 settembre 1940-XVIII
Registro n. 12 Marina, foglio n. 393. — VENTURI

(3791)

REGIO DECRETO 1° settembre 1940-XVIII.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, del piroscafo requisito « Elbano Gasperi ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1940-XVIII, registro n. 9 Marina, foglio n. 397, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piroscafo « Elbano Gasperi » inscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 12 del 25 giugno 1940-XVIII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 1° settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1940-XVIII
Registro n. 12 *Marina, foglio n.* 394. — VENTURI

(3792)

REGIO DECRETO 1° settembre 1940-XVIII.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del rimorchiatore « Freccia ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940-XVIII, registro n. 10 Marina, foglio n. 159, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore « Freccia » inscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 8 del 24 giugno 1940-XVIII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 1° settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1940-XVIII
Registro n. 12 *Marina, foglio n.* 384. — VENTURI

(3795)

REGIO DECRETO 5 settembre 1940-XVIII.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio *Littoria* di stanza lorda tonn. 49,24, inscritto al Compartimento marittimo di Cagliari, dell'armatore Toffoloni Fidia con sede a Cagliari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *La Santa Maria* di stazza lorda tonnellate 22,56, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, degli armatori Fratelli Azzolini con sede a Livorno: dalle ore 20 del 22 giugno 1940.

Motopeschereccio *Luigi Padre* di stazza lorda tonn. 39,63, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Vaccara Stefano con sede a Mazara del Vallo: dalle ore 15 del 18 giugno 1940.

Motopeschereccio *Leda* di stazza lorda tonn. 68,19, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatrice ditta Angelo De Giosa con sede a Bari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *La Superba* di stazza lorda tonn. 50,61, inscritto al Compartimento marittimo di Roma, degli armatori Costa Luca e Francesco Carlo con sede a Nettunia: dalle ore 9 del 15 giugno 1940.

Motopeschereccio *Livia* di stazza lorda tonn. 26,51, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Paolucci Arcangelo con sede in Ancona: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *La Vittoria* di stazza lorda tonn. 41,05, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Murani Pio con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Lucrezia* di stazza lorda tonn. 62,85, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatrice ditta Michele Amoruso fu Nicola con sede a Bari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *La Nuova Santa Rita* di stazza lorda tonn. 31,72, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Di Gaetano Giuseppe con sede a Trapani: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Lucia* di stazza lorda tonn. 61,71, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatrice ditta Michele Amoruso fu Nicola con sede a Bari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Luigi Padre* di stazza lorda tonn. 19,59, inscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, dell'armatore Amante Mariano con sede a Lampedusa: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Luigi Razza* di stazza lorda tonn. 113, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Marchegiani Nicola fu Antonio con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *La Caterina* di stazza lorda tonn. 31,23, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Drago Pasquale fu Salvatore con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Isolina Lucia* di stazza lorda tonn. 40,40, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Rincicotti Antonio fu Evaristo con sede a Fano: dalle ore 17 dell'8 luglio 1940.

Motopeschereccio *Impero* di stazza lorda tonn. 23,17, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Marziali Giselda con sede ad Ancona: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Intrepido I°* di stazza lorda tonn. 48,05, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Giammattei Elio & C. con sede a Fano: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Impero* di stazza lorda tonn. 41,68, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Tumbiolo Angelo di Leonardo con sede a Mazara del Vallo: dalle ore 15 del 12 giugno 1940.

Motopeschereccio *Impero* di stazza lorda tonn. 22,13, inscritto al Compartimento marittimo di Taranto, dell'armatore Nudo Giuseppe di Pietro con sede a Crotone: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Immacolata* di stazza lorda tonn. 28,47, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore De Vincenzo Domenico con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Ida Lina* di stazza lorda tonn. 52,10, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Del Zompo Federico con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *I Due Fratelli Mezzina* di stazza lorda tonn. 31,85, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Mezzina Giuseppe di Sergio con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Il Nuovo Guerriero* di stazza lorda tonn. 25,48, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Bevilacqua Paolo fu Giuseppe con sede a Favignana: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *I Sei Fratelli* di stazza lorda tonn. 32, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Recchi Luigi con sede ad Ancona: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Italia* di stazza lorda tonn. 20,43, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Rombini Giuseppe con sede a Porto Recanati: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Guidonia* di stazza lorda tonn. 73,03, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Mascaretti Gino con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *G.I.L.* di stazza lorda tonn. 39,34, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatrice ditta De Giosa Angelo fu Giuseppe con sede a Bari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Giuseppe C.* di stazza lorda tonn. 23,32, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, degli armatori Camporeale Domenico, Sergio Mauro, Francesco di Bartolomeo con sede a Molfetta: dalle ore 16 del 7 giugno 1940.

Motopeschereccio *Galileo Galilei* di stazza lorda tonn. 59,94, inscritto al Compartimento marittimo di Fiume, dell'armatore Papetti Pietro fu Federico con sede ad Abazia: dalle ore 18 del 7 giugno 1940.

Motopeschereccio *Gran Dux* di stazza lorda tonn. 32,80, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, degli armatori De Fonte Antonio di Nicola e Lasandrea Giuseppe e Pietro fu Vito con sede a Mola di Bari: dalle ore 12 del 17 giugno 1940,

Motopeschereccio *Garibaldi* di stazza lorda tonn. 81,14, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Barraco Francesco con sede a Trapani: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Giuseppe Vittorio Gaetano* di stazza lorda tonn. 31,49, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Saccotelli Rinaldo con sede a Porto San Giorgio: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Giovannino* di stazza lorda tonn. 61,74, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Michele Amoruso fu Nicola con sede a Bari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Goffredo Mameli* di stazza lorda tonn. 25,38, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatrice ditta Corderia Minutillo & Mastrofilippo con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Giulio Cesare* di stazza lorda tonn. 25,42, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Amato Saverio fu Giuseppe con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Giulio Cesare* di stazza lorda tonn. 62,82, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatrice ditta Michele Amoruso di Nicola con sede a Bari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Gran Rex* di stazza lorda tonn. 31,48, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Trucci Vito di Fortunato con sede a Mola di Bari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Giovannina M.* di stazza lorda tonn. 21,22, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatrice ditta Corderia Minutillo & Mastrofilippo con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Giovanni delle Bande Nere* di stazza lorda tonn. 34,86, inscritto al Compartimento marittimo di Gaeta, dell'armatore Uttaro Vincenzo fu Giuseppe con sede a Gaeta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Giovanna Madre* di stazza lorda tonn. 78,48, inscritto al Compartimento marittimo di Catania, dell'armatore Sampognaro Francesco con sede a Catania: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Garibaldino* di stazza lorda tonn. 26,77, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Renzi Domenico con sede ad Ancona: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Gabriele D'Annunzio* di stazza lorda tonn. 24,18, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Mezzina Felice fu Sergio con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Giovanni Vincenzo Nicolina* di stazza lorda tonn. 25,95, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Castellani Biagio con sede a Porto Recanati: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Guglielmo Marconi* di stazza lorda tonn. 31,78, inscritto al Compartimento marittimo di Massaua, degli armatori De Fonte Sebastiano, Dattolo Fortunato e Lepore Vito con sede a Massaua: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Giovanni delle Bande Nere* di stazza lorda tonn. 38,65, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Michele Amoruso fu Nicola con sede a Bari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Freccia Azzurra* di stazza lorda tonnellate 29,57, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Giri Vincenzo con sede a Porto Recanati: dalle ore 14 dell'11 luglio 1940.

Motopeschereccio *Francesco* di stazza lorda tonn. 35,43, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Mola Francesco fu Giovanni & C. con sede a Mola di Bari: dalle ore 12 dell'8 giugno 1940,

Motopeschereccio *Fiero* di stazza lorda tonn. 31,20, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Piccoli Rosina in Rinaldi con sede a Fano dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Folpo* di stazza lorda tonn. 23,99, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Pinto Nicola fu Giuseppe con sede a Trani: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Fede Et Speme* di stazza lorda tonnellate 34,70, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Benvenuti Gaetano con sede a Fano: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Freccia Nera* di stazza lorda tonnellate 28,45, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Giri Vincenzo con sede a Porto Recanati: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Francesco De Pinedo* di stazza lorda tonn. 31,37, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Spagnoletti Vito fu Francesco con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Edvige* di stazza lorda tonn. 66,34, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Trevisani Federico fu Achille con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Enrichetta 2ª* di stazza lorda tonnellate 20,92, inscritto al Compartimento marittimo di Gaeta, dell'armatore Cesarale Giovanni fu Cosmo con sede a Gaeta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Domenico Padre* di stazza lorda tonnellate 37,72, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Zottolo Pietro di Domenico con sede a Mazara del Vallo: dalle ore 18 del 20 giugno 1940.

Motopeschereccio *Domenico* di stazza lorda tonn. 46,59, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatrice Società Virgilio & Mastronardi (Virmapesca) con sede a Bari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Dea Madre* di stazza lorda tonn. 27,31, inscritto al Compartimento marittimo di Imperia, dell'armatore Corte Giovanni B. con sede a Imperia-Oneglia: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Dentice* di stazza lorda tonn. 47,19, inscritto al Compartimento marittimo di Catania, di proprietà di Maria Paola Massimino in Giuffrida con sede a Catania: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Delfino* di stazza lorda tonn. 30,12, inscritto al Compartimento marittimo di Cagliari, dell'armatore Lenzi Romualdo con sede a Cagliari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Capitano Domenico Picca* di stazza lorda tonn. 30,03, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore De Vincenzo Liborio con sede a Molfetta: dalle ore 4 del 15 giugno 1940.

Motopeschereccio *Città di Bari* di stazza lorda tonn. 23,78, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Gori Primo con sede a Bellaria di Rimini: dalle ore 10 del 17 giugno 1940.

Rimorchiatore *Lido P.,* di stazza lorda tonn. 65,48, inscritto al Compartimento marittimo di Cagliari, dell'armatrice Impresa Pietro Cidonio con sede a Roma: dalle ore 18 del 2 giugno 1940.

Rimorchiatore *Liguria* di stazza lorda tonn. 131,68, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Società Rimorchiatori Riuniti con sede a Genova: dalle ore 11 del 3 giugno 1940.

Rimorchiatore *Littoria* di stazza lorda tonn. 96,92, inscritto al Compartimento marittimo di Savona, dell'armatrice Società anonima Carmelo Noli fu Giovanni con sede a Savona: dalle ore 8 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Lucia V.* di stazza lorda tonn. 41,32, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Massiglia Carlo con sede a Genova: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Luigi* di stazza lorda tonn. 101,64, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Società anonima Finanziaria per Costruzioni (Fincosit) con sede a Genova: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Italia* di stazza lorda tonn. 255,67, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Società Rimorchiatori Riuniti con sede a Genova: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Iolanda* di stazza lorda tonn. 34,48, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatore Gaspare La Porta con sede a Napoli: dalle ore 9 del 24 giugno 1940.

Rimorchiatore *Gino M.* di stazza lorda tonn. 33.48, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, degli armatori Fratelli Camere con sede a Genova: dalle ore 12 del 20 giugno 1940.

Rimorchiatore *Gigetto* di stazza lorda tonn. 109,36, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Società Italiana Finanziaria Costruzioni (Fincosit) con sede a Genova: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Emma* di stazza lorda tonn. 63,27, inscritto al Compartimento marittimo di Trieste, dell'armatrice Società anonima di Navigazione « Italia » con sede a Genova: dalle ore 15 del 2 giugno 1940.

Rimorchiatore *Dalmazia* di stazza lorda tonn. 107,35, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Società Rimorchiatori Riuniti con sede a Genova: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Dessiè* di stazza lorda tonn. 59,93, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Ardito Giuseppe con sede a Genova: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Domenico* di stazza lorda tonn. 95,33, inscritto al Compartimento marittimo di Civitavecchia, dell'armatrice Società in accomandita semplice « Rimorchi e Salvataggi » con sede a Civitavecchia: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Cornigliano* di stazza lorda tonn. 58,95, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Officine Allestimento Riparazioni Navi (O.A.R.N.) con sede a Genova: dalle ore 16 del 18 giugno 1940.

Goletta *Libia* di stazza lorda tonn. 40,44, inscritta al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Ruggiero Vitantonio con sede a Mola di Bari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motogoletta *Italia* di stazza lorda tonn. 37,33, inscritta al Compartimento marittimo di Rodi, dell'armatore Madella Vincenzo con sede a Rodi: dalle ore 8 del 1° giugno 1940.

Motonave *Lido 2°* di stazza lorda tonn. 99, inscritta al Compartimento marittimo di Venezia, dell'armatrice Azienda Comunale Navigazione Interna (A.C.N.I.L.) con sede a Venezia: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motonave *Littoria* di stazza lorda tonn. 134,87, inscritta al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatore Monti Nicola fu Leonardo con sede a Casamicciola (Napoli): dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motonave *Decio* di stazza lorda tonn. 228,11, inscritta al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Maresca Franco con sede a Genova: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Piroscafo *Giorgio* di stazza lorda tonn. 196,13, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatrice Società anonima Florio - Tonnare Favignana & Formica con sede a Genova: dalle ore 12 del 14 giugno 1940.

Piroscafo *Giudecca* di stazza lorda tonn. 177,49, inscritto al Compartimento marittimo di Venezia, dell'armatrice Azienda Comunale Navigazione Interna (A.C.N.I.L.) con sede a Venezia: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1940-XVIII
Registro n. 13 *Marina, foglio* n. 12. — VENTURA

(3797)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 agosto 1940-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Alessandro Frontoni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Alessandro Frontoni viene nominato ispettore del Partito Nazionale Fascista;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Alessandro Frontoni, ispettore del Partito Nazionale Fascista e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 6 agosto 1940-XVIII

MUSSOLINI

(3853)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 settembre 1940-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Giacomo Medici del Vascello.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1940-XVIII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Chiodi Antonio quale consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Giacomo Medici del Vascello viene nominato consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria in sostituzione del fascista Chiodi Antonio, deceduto;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Giacomo Medici del Vascello quale consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 27 settembre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(3852)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1940-XVIII.

Licenziamento dall'impiego di un alunno d'ordine in prova in servizio presso gli Uffici provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 19 successivo, registro 14, Finanze, foglio 111, con il quale, fra gli altri, Calvini Mario, in seguito a concorso per esame bandito con decreto Ministeriale 24 maggio 1937, venne nominato alunno d'ordine del Tesoro in prova, a decorrere dal 18 ottobre 1938;

Visto che il Calvini ha assunto le funzioni nel giorno stabilito, 1° dicembre 1938, presso l'Intendenza di finanza, Ufficio provinciale del tesoro di Imperia-Oneglia, sede assegnatagli;

Visto che il predetto impiegato fu ammesso a partecipare al concorso dianzi cennato, in applicazione dell'articolo 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, in quanto dalla dichiarazione 12 agosto 1937, del primo pro-

curatore dell'Ufficio del registro di Imperia-Oneglia, prodotta dall'interessato a corredo della domanda di ammissione, risultava che egli aveva prestato servizio straordinario come cottimista, presso quell'Ufficio, a decorrere dal 30 novembre 1929, e perciò da oltre due anni precedenti il 4 febbraio 1937, data del ripetuto decreto-legge n. 100;

Vista la lettera 3 aprile 1939, dell'Ufficio del registro di Imperia-Oneglia, la nota 19 aprile 1939, n. 810, dell'Intendenza di finanza di Imperia e la lettera 1° aprile 1940, n. 4760 U.D.G. della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dalle quali risulta che il servizio straordinario effettivamente ed ininterrottamente reso dal Calvini Mario, presso quell'Ufficio del registro, ebbe inizio il 1° ottobre 1935, e quindi di anni 1 mesi 4 e giorni 4 fino al 4 febbraio 1937, non raggiungendo pertanto, a tale data, il limite minimo di due anni prescritto dal citato art. 11;

Considerato che la dichiarazione 12 agosto 1937, rilasciata dall'Ufficio del registro di Imperia-Oneglia, e scientemente prodotta dal Calvini per essere ammesso al concorso, contiene una attestazione non conforme a verità;

Ritenuto pertanto che il predetto Calvini non si trovava al 24 maggio 1937, data del bando di concorso, in possesso del requisito previsto dal combinato disposto dell'art. 4, paragrafo 1°, e dell'art. 6 del detto bando;

Visto l'art. 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Calvini Mario, alunno d'ordine in prova negli Uffici provinciali del tesoro, è licenziato dal servizio a decorrere dalla data del presente decreto, per aver conseguito l'impiego producendo un'attestazione falsa.

Il predetto non ha diritto a pensione od indennità alcuna per il servizio reso come alunno d'ordine in prova nel ruolo degli Uffici provinciali del tesoro, nè potrà concorrere ad alcun altro impiego nell'Amministrazione dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e verrà poi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(3839)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1940-XVIII.

Estensione delle agevolazioni ferroviarie previste dal regolamento trasporti militari alle famiglie degli ufficiali di complemento richiamati.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale del traffico) numero G.311/9208/6 in data 26 giugno 1940-XVIII;

Visto il R. decreto-legge n. 1948 dell'11 ottobre 1934-XII;

Visto il regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato riordinato a norma dell'art. 61 dell'allegato al Regio decreto-legge suddetto;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le agevolazioni ferroviarie previste dal regolamento trasporti militari per le famiglie degli ufficiali in servizio permanente effettivo sono estese alle famiglie degli ufficiali di complemento i quali, dalla data del richiamo, abbiano prestato un anno di servizio senza interruzione.

La concessione è subordinata alla condizione che l'ufficiale sia anche in possesso del libretto di viaggio previsto dalla Concessione speciale *F* debitamente convalidato per l'anno in corso.

Per persone di famiglia si intendono agli effetti della concessione di cui al primo alinea del presente articolo, quelle specificate nell'art. 2 § 2 del sopra citato regolamento.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà la data di attuazione del provvedimento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze Di Revel — *Il Ministro per le comunicazioni* Host Venturi

(3815)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1940-XVIII.

Trattamento economico del personale salariato temporaneo dipendente dal Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile) richiamato alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, che disciplina il trattamento al personale statale e degli Enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione;

Visto il decreto 6 novembre 1935-XIV del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che detta norme per l'esecuzione del precitato Regio decreto-legge;

Visto il decreto interministeriale 4 marzo 1936-XIV, relativo al trattamento economico del personale salariato temporaneo addetto ad Enti dipendenti dal Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile) richiamato alle armi per mobilitazione;

Ritenuta la necessità di adeguare il trattamento degli operai temporanei richiamati alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale a quello praticato agli operai dell'industria privata;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII, agli operai temporanei dipendenti dal Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della marina mercantile - richiamati alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o che, con il consenso dell'Amministrazione, abbiano contratto o contraggano, nelle medesime circostanze, arruolamento volontario nelle Forze armate o nella M.V.S.N., è corrisposto un premio pari:

a sei giornate di paga, se hanno un'anzianità di servizio non superiore ad un anno, in qualità di operaio temporaneo;

a nove giornate di paga, se hanno un'anzianità di oltre un anno e fino a due anni di servizio;

a dodici giornate di paga, se hanno un'anzianità di oltre due anni e fino a tre anni di servizio;

a quattordici giornate di paga, se hanno un'anzianità di servizio superiore a tre anni.

Agli effetti della liquidazione del premio, di cui al precedente comma, si deve considerare la paga corrisposta all'atto del richiamo, esclusa la aggiunta di famiglia od indennità di caro viveri ed ogni eventuale competenza per indennità varie o soprassoldi.

Il premio non potrà in ogni caso essere corrisposto per un numero di giornate superiore a quello di effettiva assenza dal lavoro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le comunicazioni* HOST VENTURI

(3816)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.

Iscrizione nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » di n. 12 varietà di frumento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 28 aprile 1938-XVI, n. 546, che istituisce il « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » e detta disposizioni per la diffusione della coltivazione delle varietà stesse;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1938-XVI, reg. n. 7, Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 387, con il quale è stata nominata la Commissione per il giudizio sull'ammissibilità delle varietà di frumento all'iscrizione nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento »;

Viste le domande del sen. Nazareno Strampelli, direttore della Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti e del Regio istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma; dei conti Alfredo e Massimo di Frassineto di Arezzo; della Società bolognese « Produttori sementi » di Bologna; dell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna; del prof. Ugo De Cillis, direttore della Stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia, di Catania; del reverendo don Ciro Damiani di Montemaggiore di Predappio, con le quali è stata chiesta l'iscrizione nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » di alcune varietà di grano pubblicate dalle persone ed Enti predetti;

Visti i risultati delle prove colturali e tecnologiche delle varietà di frumento delle quali è stata domandata l'iscrizione nel « Registro delle varietà elette di frumento »;

Visto il verbale della riunione della Commissione predetta in data 12 agosto 1940-XVIII, da cui risulta che la Commissione stessa ha espresso giudizio favorevole alla iscrizione nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento », in quanto posseggono i requisiti richiesti dall'art. 1 della citata legge, delle 12 varietà di frumento appresso distinte;

Decreta:

Articolo unico.

Sono iscritte nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento », ai sensi dell'art. 6 della legge 28 aprile 1938-XVI, n. 546, le seguenti 12 varietà di frumento:

1) « Balbo » (autunnale, tenero, mutico, precoce).

Varietà ottenuta dal sen. Nazareno Strampelli, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti. E' il tipo n. 199/1932 dell'ibrido (601) Balilla × Ardito. Ha spiga rossa, mutica; marcata resistenza alle ruggini e ai freddi e buona resistenza all'allettamento; maturazione precoce. Dà prodotto atto alla panificazione.

2) Comandante « Novaro » (autunnale, tenero, mutico, precoce).

Varietà ottenuta dal sen. Nazareno Strampelli nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti. E' il tipo 989/1926 del riibrido (532) (Râtif inversable × Rieti 87/1921 × Ardito 1922). Ha spiga rossa, mutica; resistenza alle ruggini, ai freddi e all'allettamento; produttività molto elevata; maturazione precoce. Dà prodotto atto alla panificazione.

3) Comandante « Baudi » (autunnale, tenero, aristato, precoce).

Varietà ottenuta dal sen. Nazareno Strampelli nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti. E' il tipo n. 996/1926 del riibrido (532) (Râtif inversable × Rieti 87/1921 × Ardito 1922). Ha spiga bianca, aristata; resistenza alle ruggini ed ai freddi; produttività molto elevata; maturazione precoce. Dà prodotto atto alla panificazione.

4) Frassineto 405 (autunnale, tenero, mutico).

Varietà ottenuta dal dott. Marco Michahelles nelle tenute dei conti di Frassineto, per selezione genealogica, dal Gentil rosso. Ha spiga paglierino-bianchiccia, mutica, ad eccezione di brevi reste rudimentali; rusticità; resistenza alle ruggini e buona produttività; maturazione anticipata, rispetto al Gentil rosso. Dà prodotto atto alla panificazione.

5) Impero I (precoce, rustico, autunnale, tenero).

Varietà ottenuta dal dott. Marco Michahelles dall'incrocio Frassineto 405 × Villa Glori, nel 1930, a Frassineto. E' il tipo n. 17-1 E. Ha spiga bianco-paglierina, mutica, quadrata; rusticità; resistenza ai freddi tardivi, all'allettamento ed alle ruggini; maturazione precoce. Dà prodotto atto alla panificazione.

6) Autarchia (precoce, rustico, autunnale, tenero).

Varietà ottenuta dal dott. Marco Michahelles dall'incrocio Frassineto e Mentana, nel 1930, a Frassineto. E' il tipo n. 38 I A. Ha spiga bianco-paglierina, quasi mutica; rusticità; resistenza ai freddi tardivi, alle ruggini ed alla stretta. Dà prodotto atto alla panificazione.

7) Donna Rachele (tenero, mutico, mediamente precoce).

Varietà trovata da don Ciro Damiani in un campo di frumento seminato con semente proveniente dalla Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti. Ha spiga mutica, rossa, con densità simile a quella del Mentana. E' abbastanza resistente all'allettamento e alle ruggini; specialmente adatta per zone di collina. Dà prodotto atto alla panificazione.

8) San Giorgio (autunnale, tenero, precoce, aristato).

Varietà ottenuta dalla Società bolognese « Produttori sementi » di Bologna. E' la stirpe A/78 dell'ibrido artificiale 29/1926. Inallettabile 95 × Ardito. Ha spiga chiara, aristata; resistenza all'allettamento e alle ruggini; maturazione precoce; produttività elevata. Dà prodotto atto alla panificazione.

9) Quaderna (autunnale, tenero, precoce, aristato).

Varietà ottenuta dalla Società bolognese « Produttori sementi » per selezione genealogica da un incrocio spontaneo rinvenuto nel 1928, dal conte Gualtiero Isolani, in un campo di Mentana. Ha spiga bianca, aristata; resistenza alle ruggini; maturazione precocissima; produttività assai elevata. Dà prodotto atto alla panificazione.

10) Pieve (autunnale, tenero, precoce, semiaristato).

Varietà ottenuta dalla Società bolognese « Produttori sementi ». E' la stirpe A/29 dell'ibrido artificiale 10/1926 Ardito × Gentil rosso razza 48. Ha spiga rossastra chiara,

semiaristata; buona resistenza alle ruggini e all'allettamento; maturazione precoce. Dà prodotto atto alla panificazione.

11) « 210 » (autunnale, tenero, tardivo, aristato).

Varietà ottenuta dall' Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna, da un cespo ibrido rinvenuto dal marchese dott. Edgardo Menchetti in una coltivazione della razza 96 a Ostra (Ancona). Ha spiga bianca, aristata; rusticità; molta resistenza all'allettamento e alle ruggini; maturazione tardiva; produttività elevata. Dà prodotto atto alla panificazione.

12) Russello S.G. 7 (autunnale, duro, maturazione normale, aristato).

Varietà ottenuta dal prof. Ugo De Cillis, direttore della Stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia, per selezione genealogica, dalla varietà locale « Russello ». Ha spiga rossa, aristata; produttività elevata, maturazione normale; molta resistenza alla stretta e alla siccità. Dà prodotto atto alla confezione di paste alimentari.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

(3840) *Il Ministro*: TASSINARI

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1940-XVIII.

Cessazione del sig. Maggioni Andrea dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1940-XVIII col quale il sig. Andrea Maggioni fu Vittorio fu nominato rappresentante alle grida del sig. Luigi Gaetano Polvara, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Visto l'atto notarile col quale il succitato sig. Maggioni ha rinunciato al mandato conferitogli a suo tempo dal predetto agente di cambio;

Decreta:

Il sig. Andrea Maggioni fu Vittorio cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Luigi Gaetano Polvara agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 25 settembre 1940-XVIII

(3800) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1940-XVIII.

Cessazione del sig. Berti Guido dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1933, n. 6430, con il quale il sig. Berti Guido fu Ettore fu nominato rappresentante alle grida del sig. Pullè Roberto, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visto l'atto 10 settembre 1940-XVIII per notaio Teodoro Valagussa di Milano col quale il succitato sig. Berti Guido fu Ettore cessa, con effetto dal 31 ottobre 1940, dall'incarico conferitogli dal predetto agente di cambio;

Decreta:

Con effetto dal 31 ottobre 1940 il sig. Berti Guido fu Ettore cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Pullè Roberto, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 30 settembre 1940-XVIII

(3817) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1940-XVIII.

Cessazione dei signori Maestri Giovanni e Valenari Vittorio dall'incarico di rappresentanti di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 11 aprile 1932-X, n. 2113, e 2 febbraio 1940-XVIII, n. 473, coi quali i signori Maestri Giovanni di Gustavo e Valenari Vittorio fu Andrea furono nominati rappresentanti alle grida del sig. Vimercati Alessandro, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visti gli atti notarili 11 settembre 1940-XVIII coi quali i succitati signori Maestri e Valenari cessano, con effetto dal 31 ottobre 1940-XIX, dall'incarico loro conferito dal predetto agente di cambio;

Decreta:

Con effetto dal giorno 31 ottobre 1940-XIX i signori Maestri Giovanni di Gustavo e Valenari Vittorio fu Andrea cessano dall'incarico di rappresentanti alle grida del sig. Vimercati Alessandro, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 30 settembre 1940-XVIII

(3818) *Il Ministro*: DI REVEL

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA — UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

Elenco n. 88 dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 12 aprile 1937, n. 841, 5 febbraio 1940, n. 258, e ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953.

I. — INDUSTRIA DELLA SIDERURGIA E DELLA METALLURGIA

5674. Decreto Ministeriale 18 agosto 1940-XVIII, col quale la S. A. Ilva Alti Forni Acciaierie d'Italia, con sede in Genova, è autorizzata ad esercire le nuove installazioni e modifiche, già effettuate nel proprio stabilimento siderurgico di Piombino a completamento di quelle autorizzate con decreto Ministeriale 30 dicembre 1937.

5675. Decreto Ministeriale 23 settembre 1940-XVIII, col quale la Società Anonima Nazionale Cogne, con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento siderurgico di Aosta, per la produzione di ghisa acciaio e ferro-leghe.

5676. Decreto Ministeriale 23 settembre 1940-XVIII, col quale la S. A. Metalselva, con sede in Brescia, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento siderurgico di Brescia, con l'installazione di un forno elettrico da 300 kw tipo « Heroult ».

5677. Decreto Ministeriale 23 settembre 1940-XVIII, col quale la S. A. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento siderurgico « Vulcano » di Sesto San Giovanni, con l'installazione di un alto forno elettrico da 12.000 kw, per la produzione di ghisa dalle ceneri di pirite e da minerale.

5678. Decreto Ministeriale 23 settembre 1940-XVIII, col quale la Ditta Industria Nazionale Alluminio « I. N. A. » con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Bolzano, per la produzione dell'alluminio.

5679. Decreto Ministeriale 23 settembre 1940-XVIII, col quale la Soscietà Alluminio Veneto Anonima « S. A. V. A. » con sede in Roma, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Porto Marghera per la produzione di alluminio.

5680. Decreto Ministeriale 23 settembre 1940-XVIII, col quale la Ditta Industria Nazionale Alluminio « I. N. A. » con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Mori per la produzione di alluminio.

5681. Decreto Ministeriale 23 settembre 1940-XVIII, col quale la S. A. Polvere di Metalli, con sede in Venezia-Mestre, è autorizzata ad allestire, in Venezia-Mestre, un impianto per la produzione di polvere di magnesio.

5682. Decreto Ministeriale 23 settembre 1940-XVIII, col quale la Società Metallurgica Italiana, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Fornaci di Barga, con l'allestimento di un impianto per la fabbricazione di laminati e trafilati di leghe di nichel-cromo, nichel-cromo-ferro e di cromo-ferro-alluminio.

5683. Decreto Ministeriale 23 settembre 1940-XVIII, col quale la « F. A. C. » Fabbriche Affini Consorziale, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Livorno, con l'allestimento di un impianto per la produzione di rame elettrolitico utilizzando all'uopo rottami di rame.

5684. Decreto Ministeriale 23 settembre 1940-XVIII, col quale la S. A. Gestione Miniere Atesine « S. A. G. M. A. » con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Bolzano, un impianto per l'estrazione di antimonio metallico e di ossidi di antimonio dalla stibina.

II. — INDUSTRIA DELLE LAVORAZIONI METALLURGICHE

5685. Decreto Ministeriale 18 agosto 1940-XVIII, col quale la domanda della Società anonima Officine di Villar Perosa, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare l'impianto di fucinatura e stampaggio del proprio stabilimento di Villar, per la produzione di cuscinetti di grande diametro, non è accolta.

5686. Decreto Ministeriale 23 settembre 1940-XVIII, col quale la Ditta Ettore Manzolini, per conto di una costituenda S. A., con sede in Roma, è autorizzata ad allestire, in Apuania, uno stabilimento metallurgico, per la produzione di articoli di alluminio.

5687. Decreto Ministeriale 23 settembre 1940-XVIII, col quale la S. A. Rusconi e Fraschini, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento metallurgico di Nembro, per la produzione di laminati di alluminio.

5688. Decreto Ministeriale 23 settembre 1940-XVIII, col quale la Compagnia Italiana Tubi Metallici Flessibili, con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Torino, allestendovi un impianto per la produzione di tubi sottili di tombacco.

III. — INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI ELETTRICHE E RADIOELETTRICHE.

5689. Decreto Ministeriale 23 settembre 1940-XVIII, col quale la Società Generale Edison di Elettricità, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Apuania, uno stabilimento per la fabbricazione di apparecchi elettrici.

IV. — INDUSTRIA DELLA GOMMA

5690. Decreto Ministeriale 23 settembre 1940-XVIII, col quale la S. A. Italiana Pirelli, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Bicocca-Niguarda, con l'allestimento di un impianto per la produzione di rigenerato di gomma brevettato « Kata ».

5691. Decreto Ministeriale 23 settembre 1940-XVIII, col quale la Società anonima Italiana Pirelli, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Apuania, un nuovo stabilimento per la produzione di tubi di gomma, cinghie, nastri trasportatori, ecc.

V. — INDUSTRIA DEGLI ELETTRODI DA FORNO

5692. Decreto Ministeriale 23 settembre 1940-XVIII, col quale la Società « Talco Grafite Valghisone » con sede in Pinerolo (Torino), è autorizzata ad ampliare il proprio impianto sito in Pinerolo, per la fabbricazione di elettrodi di grafite naturale per forni elettrici ad arco.

VI. — INDUSTRIA CHIMICA ORGANICA.

5693. Decreto Ministeriale 23 settembre 1940-XVIII, col quale la S. A. Vetrocoke, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Porto Marghera (Venezia), un impianto per il ricupero del fenolo dalle acque ammoniacali della propria cokeria.

5694. Decreto Ministeriale 28 agosto 1940-XVIII, col quale il decreto Ministeriale 3 gennaio 1940 è revocato. La Ditta Curt Georgi società di fatto, proprietario Erbert Curt Georgi, con sede in Sesto San Giovanni, è autorizzata ad esercire il nuovo macchinario già installato nel proprio stabilimento di Sesto San Giovanni (Milano), restando invariata la gamma delle produzioni da essa fino ad ora effettuate.

VII. — INDUSTRIA DELLA CELLULOSA

5695. Decreto Ministeriale 23 settembre 1940-XVIII, col quale la S. A. Agricola Industriale per la produzione italiana della cellulosa « S. A. I. C. I. » con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di Torre di Zuino (Udine), per la fabbricazione di cellulosa per fibre tessili artificiali.

VIII. — INDUSTRIA DEI GAS COMPRESSI

5696. Decreto Ministeriale 13 agosto 1940-XVIII, col quale la S. A. Vetrocoke, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire un impianto per la compressione del metano prodotto nel proprio stabilimento di Porto Marghera, dedito alla fabbricazione di coke e derivati e alla sintesi dell'ammoniaca.

IX. — INDUSTRIA DELLE BEVANDE GASSATE

5697. Decreto Ministeriale 28 agosto 1940-XVIII, col quale la Ditta Spadaro e Bomba, con sede in Lanciano (Chieti), è autorizzata ad esercire, in Lanciano, una fabbrica di bevande gassate.

5698. — Decreto Ministeriale 13 agosto 1940-XVIII, col quale il decreto Ministeriale 31 marzo 1940-XVIII è revocato. La Ditta Stano Antonia, con sede in Santerano in Colle (Bari), è autorizzata ad esercire una fabbrica di bevande gassate sita in detto Comune.

X. — INDUSTRIA DEI SURROGATI DEL CAFFE'

5699. Decreto Ministeriale 28 agosto 1940-XVIII, col quale il decreto Ministeriale 2 marzo 1940 è revocato. La Ditta Boninsegna Arturo, con sede in Modena, è autorizzata ad esercire, in Modena, una fabbrica di surrogati del caffè, adibendovi macchinario di sua proprietà e già destinato alla torrefazione del caffè.

XI. — INDUSTRIA DELLA LEUCITE

5700. Decreto Ministeriale 23 settembre 1940-XVIII, col quale la Ditta « S. I. P. » Società Italiana Potassa, con sede in Roma, è autorizzata a riorganizzare ed ampliare gli impianti dello stabilimento di Civita Castellana (Viterbo), destinati alla lavorazione chimica della leucite, al fine di ottenere derivati potassici ed allumina.

5701. Decreto Ministeriale 23 settembre 1940-XVIII, col quale la Società Italiana Potassa « S I. P. » con sede in Roma, è autorizzata ad allestire, in Apuania, nuovi impianti industriali destinati alla lavorazione della leucite, al fine di ottenere derivati potassici vari ed allumina.

(3826)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi di vendita della glicerina ottenuta dal melasso

Con provvedimento P. 920 del 28 settembre scorso è stato disposto che i prezzi di vendita della glicerina ottenuta dal melasso dovranno essere contenuti entro i limiti autorizzati per la glicerina proveniente dalla scissione dei grassi con telegramma n. 121 in data 15 aprile 1937 del Direttorio Nazionale del P.N.F.

(3861)

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini apolidi di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI NAPOLI

1. *Vittorio Canello* (individuale), Napoli, via S. Anna di Palazzo n. 2 - Registro ditte n. 116310 - Piazzista maglierie e calze - Denunciante Canello Vittorio fu Leone.

2. *I. G. Levi* (Società in nome collettivo), Napoli, corso Umberto I, n. 129 - Registro ditte n. 103074 - Commercio importazione ed esportazione pelli grezze - Denunciante Salvatore Levi di Haim, comproprietario.

3. *Tabolitzki Juri* (individuale), Napoli, via Bernini n. 18 - Registro ditte n. 46402 - Mediatore di legnami e vetri - Denunciante Tabolitzki Juri fu Abel.

4. *Gherz Gherscfeld* (individuale), Napoli, piazza Trieste e Trento n. 47 - Registro ditte 38878 - Commercio biancheria per signore - Denunciante Gherz Gherscfeld di Gregorio, proprietario; persone impiegate n. 5.

5. *Chitis User* (individuale), Napoli, parco Margherita n. 18 - Registro ditte n. 116362 - Piazzista ascensori - Denunciante Chitis User fu Mendel.

(3842)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3 %	35406	Prebenda Canonicale sotto il titolo della S.S. Annunziata e di S. Vicino nella Cattedrale di Pontremoli (Massa) . . . L.	3 —
Cons. 3,50 % (1906)	395995 solo per la nuda proprietà	Borroni Agostino fu Ferdinando, dom. a Milano, con usufrutto a Moranzoni Emilia fu Luigi, ved. Borroni, dom. a Milano . »	42 —
Prest. Red. 3,50 % (1934)	440202	Cutillo Antonietta fu Crescenzo, moglie di Sangiovanni Antonio, dom. a Sparanise (Napoli), vincolata come dote della titolare. »	245 —
Prest. Red. 3,50 %	146166 solo per la nuda proprietà	Mignano Paolo e Giovanni fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Botto Marina fu Paolo ved di Mignano Giuseppe, dom. ad Alice Bel Colle (Alessandria), con usufrutto vitalizio a Botto Marina fu Paolo ved. Mignano . . »	591, 50
Rendita 5 %	73499	Grugnola Anna fu Enrico, moglie di Turrinelli Gino fu Daniele, dom. in Milano, vincolata per dote . . . . . . »	1060 —
Cons. 3,50 % (1906)	314710 408522	Nozero Domenica di Maurizio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. ad Ivrea (Torino). . . . . »	10, 50 140 —
Id.	419402 628407 solo per la nuda proprietà	Nozero Domenica fu Maurizio, minore sotto la tutela di Pavesio Francesca fu Agostino ved. Nozero Maurizio . . . . »	31, 50 126 —
Id.	408523	Nozero Domenica fu Maurizio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. ad Ivrea (Torino), vincolato di usufrutto a favore di Pavesio Francesca fu Agostino, moglie di Nozero Maurizio, dom. ad Ivrea . . . . »	105 —
Prest. Red. 3,50 % (1934)	237882	Brizio Aldo fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Nozero Domenica fu Maurizio, dom. ad Ivrea (Torino). »	175 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 19 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3716)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Ragusa

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 1° febbraio 1940-XVIII, col quale sono state sospese le funzioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Ragusa, con sede in Ragusa, ed il geom. Vincenzo Schininà è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione dell'Istituto medesimo, ai sensi dell'art. 15 del succitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del geom. Vincenzo Schininà, chiamato alle armi;

Dispone:

Il comm. dott. G. Battista Schininà è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Ragusa, con sede in Ragusa, con tutti i poteri già spettanti agli organi amministrativi, in sostituzione del geom. Vincenzo Schininà, chiamato alle armi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3808)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1938-XVII con il quale fu aperto il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938-XVII nella provincia di Reggio Calabria;

Visti gli atti e i verbali della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Vista la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee, formulata dalla stessa Commissione;

Ritenuto che a' sensi dell'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie occorre provvedere all'approvazione della graduatoria di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938-XVII, dichiarate idonee dalla Commissione giudicatrice.

1)	Giorgi Mercede fu Alfredo	con voti 68,15
2)	Di Marcello Maria fu Sabatino	» 56.37
3)	Novello Caterina di Giuseppe	» 54,81
4)	Panico Maria di Giovanni	» 52,21
5)	Megale D. Antonia di Sebastiano	» 52
6)	Fava Erminia fu Gaetano	» 51.50
7)	De Salve Cesaria di Rosario	» 51,25
8)	Carditello Antonietta di Filippo	» 51,18
9)	Bozzaotra Emilia di Ferdinando	» 50,78
10)	Surace M. Fantina di Girolama	» 50,75
11)	Creaco Domenica di Fortunato	» 50,50
12)	Sofi Grazia di Rocco	» 50,46
13)	Vaccari Giuseppina di Giuseppe	» 48.87
14)	Fiaschè C. Teresa di Carmine	» 48.68
15)	D'Amico Antonietta di Fortunato	» 47.48
16)	Feis Domenica fu Alfonso	» 47.06
17)	Albanese Domenica di Antonino.	» 46.81
18)	Tanteri Barbara di Eugenio	» 46.78
19)	Giunta Risaria di Giuseppe	» 46.43
20)	Romeo T Maria di Antonino	» 45.93
21)	Sgobba Iolanda fu Vincenzo	» 44.50
22)	Sergi Antonia di Antonio	» 44,43
23)	Camarda M. Francesca fu Nicodemo	» 44,10
24)	Piscioneri Caterina di Ferdinando, (capo di famiglia numerosa)	» 43.93
25)	Scali Linda di ...	» 43.12
26)	Audino Rosa in Agnelli.	» 43
27)	Mancuso Maria di Domenico	» 42.53
28)	Romeo Anna di Antonino	» 41,21
29)	Germanò Carmela fu Giovanni	» 38

Reggio Calabria, addì 4 settembre 1940-XVIII

Il prefetto: AUSIELLO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto odierno di pari numero con il quale è stata approvata la graduatoria delle ostetriche partecipanti al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938-XVII, nella provincia di Reggio Calabria bandito con decreto prefettizio 31 dicembre 1938-XVII;

Ritenuto che occorre procedere, per ciascun posto messo a concorso, alla dichiarazione delle ostetriche vincitrici, secondo l'ordine della graduatoria per la sede che ciascuna ha indicato nell'ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta per la sede a fianco di ciascuna indicata, le seguenti candidate:

1) Giorgi Mercede fu Alfredo, Reggio Calabria, frazione S. Sperato;

2) Di Marcello Maria fu Sabatino, Bagaladi, condotta unica;

3) Novello Caterina di Giuseppe, Canolo, condotta unica;

4) Panico Maria di Giovanni, Laureana di B., frazione Bellantone;

5) Megale d'Antonia di Sebastiano, nessuna assegnazione avendo indicato condotte già attribuite ad altre concorrenti;

6) Fava Erminia fu Gaetano, Martone, condotta unica;

7) De Salve Cesaria fu Rosario, Gioiosa J., 2ª condotta centro;

8) Carditello Antonietta di Filippo, Oppido M., frazione Tresilico;

9) Bozzaotra Emilia di Ferdinando, Taurianova, rione Terranova Sappominulio;

10) Surace Fantina di Girolama, Oppido M., frazione Piminoro;

11) Creaco Domenica di Fortunato, nessuna assegnazione avendo indicato condotte già attribuite ad altre concorrenti;

12) Sofi Giorgia di Rocco, nessuna assegnazione avendo indicato condotte già attribuite ad altre concorrenti.

13) Vaccari Giuseppina di Giuseppe, Oppido M., frazione Castellace;

14) Fiaschè C. Teresa di Carmine, nessuna assegnazione avendo indicato condotte già attribuite ad altre concorrenti;

15) D'Amico Antonietta di Fortunato, Oppido M., frazione Messignadi;

16) Feis Domenica fu Alfonso, nessuna assegnazione avendo indicato condotte già attribuite ad altre concorrenti;

17) Albanese Domenica di Antonino, nessuna assegnazione avendo indicato condotte già attribuite ad altre concorrenti;

18) Tanteri Barbara di Eugenio. Africo, condotta unica;

24) Piscioneri Caterina di Ferdinando, Ardore, frazione Marina (perchè capo di famiglia numerosa)

Il podestà di ciascun Comune è incaricato di provvedere alla nomina delle vincitrici nei modi e nei termini previsti dal rispettivo regolamento per la condotta ostetrica.

Il presente decreto sarà a' sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 4 settembre 1940-XVIII

Il prefetto: AUSIELLO

(3548)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.